

IL PEAN IN BREVE, VALIDO PER RENDITA CON INIZIO DAL 01.07.2025

Richiesta di prestazioni

La prima data possibile per l'inizio della rendita è il mese successivo al compimento dei 60 anni.

La richiesta di prestazioni deve giungere almeno sei mesi prima del 60° compleanno o sei mesi prima dell'inizio auspicato della rendita alla Fondazione FAR. Le richieste presentate in ritardo non possono ostacolare il disbrigo di quelle pervenute puntualmente, per cui l'inizio della rendita è differito della durata del ritardo. È nella vostra responsabilità di rispettare il termine.

Mandate la vostra richiesta di prestazioni con lettera raccomandata a la Fondazione FAR, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurigo. Per motivi legali, i moduli compilati e firmati non possono essere inviati via e-mail, ma unicamente tramite posta.

Come procedere per la richiesta di prestazioni?

- Contattate uno degli uffici amministrativi dei sindacati Unia, Syna o Quadri dell'Edilizia Svizzera, che vi consiglieranno gratuitamente e all'occorrenza vi aiuteranno a compilare la richiesta.
- Chiedete al vostro datore di lavoro di aiutarvi a compilare la richiesta e a procurarvi i documenti necessari.
- Compilate voi stessi il modulo di richiesta; consultate la guida, le schede informative Personale con funzioni direttive e Possibilità di mantenere l'assicurazione LPP.

Trovate i documenti e le informazioni al link sottostante: <https://www.far-suisse.ch/it/prestazioni/>

Requisiti per il diritto a una rendita

Rendita ordinaria

- Negli ultimi 25 anni prima dell'inizio della rendita, il lavoratore deve aver svolto per almeno 20 anni – di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni senza interruzioni – un'attività a tempo pieno sottoposta al CCL PEAN in imprese rientranti nel campo di applicazione del CCL PEAN.

Rendita ridotta

- Negli ultimi 25 anni prima dell'inizio della rendita, il lavoratore deve aver svolto per almeno 10 anni – di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni senza interruzioni – un'attività sottoposta al CCL PEAN in imprese rientranti nel campo di applicazione del CCL PEAN.

La riduzione è pari a 1/240 per ogni mese mancante.

- Negli ultimi 7 anni prima di riscuotere le prestazioni, l'attività lavorativa può essere interrotta al massimo da 2 anni di disoccupazione (a tal fine è imperativa l'iscrizione presso l'URC).

La riduzione è pari a 1/240 per ogni mese mancante.

Le rendite PEAN per i lavoratori stagionali, gli occupati a tempo parziale e i beneficiari AI¹ sono calcolate in base a regole speciali. Trovate le informazioni al link sottostante:
<https://www.far-suisse.ch/it/l-essenziale-in-breve/>

Calcolo delle prestazioni

La rendita mensile non ridotta viene calcolata nel modo seguente:

65 % del salario annuo concordato nell'ultimo anno lavorativo, senza indennità, retribuzione di ore supplementari ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6'000 diviso 12.

Tuttavia, la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l'80 % del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (all'1.1.2026 il limite massimo della rendita PEAN deve passare a 2,2 volte la rendita di vecchiaia massima semplice).

Aumento della rendita in caso di differimento per i beneficiari di una rendita

Se Lei differisce di almeno 6 mesi l'inizio della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria), la rendita transitoria mensile verrà aumentata, tenendo conto degli importi limite di cui all'art. 16 cpv. 2 CCL PEAN.

I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:

Differimento di 0,5 anni	aumento della rendita PEAN del 5 %
Differimento di 1 anno	aumento della rendita PEAN del 10 %
Differimento di 1,5 anni	aumento della rendita PEAN del 15 %
Differimento di 2 anni	aumento della rendita PEAN del 20 %

Il numero di anni contributivi pertinenti e le riduzioni sono calcolati a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria.

Per il calcolo della rendita PEAN rimane determinante l'ultimo reddito percepito prima dell'inizio della rendita effettiva.

Cassa pensioni

Chieda alla cassa pensioni del Suo ultimo datore di lavoro se potete mantenere l'affiliazione. Se non ha la possibilità di proseguire l'affiliazione nella cassa pensioni del Suo ultimo datore di lavoro, a seconda del regolamento della Sua ex cassa pensioni sussistono diverse possibilità con riferimento al Suo avere di vecchiaia LPP:

Per dettagli potete consultare la scheda informativa Possibilità di mantenere l'assicurazione LPP al link <https://www.far-suisse.ch/it/prestazioni/cassa-pensioni/>.

Contributi AVS

In quanto beneficiari di una rendita PEAN, dovete di regola pagare i contributi AVS per persone inattive professionalmente. Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla Cassa di compensazione del vostro datore di lavoro oppure alla Cassa di compensazione cantonale del vostro luogo di domicilio.

¹Ai fini del calcolo secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. c Reg. PEAN si ritiene che abbiano lavorato per un anno intero le persone invalide che svolgono un'attività sottoposta al CCL PEAN nella misura almeno del 50 % per anno civile. Il computo in caso di invalidità è possibile soltanto se il lavoratore percepisce al massimo una mezza rendita AI. In casi singoli e particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste il Consiglio di fondazione può derogare a tale regola. Lavoratori che percepiscono una rendita AI e che svolgono un'attività almeno al 50 % (tempo di presenza) sono invitati ad annunciarsi alla Fondazione FAR che accerterà se hanno diritto a una rendita PEAN.

Guadagno consentito per i beneficiari di una rendita PEAN

Durante il periodo di versamento di una rendita PEAN si può esercitare un'attività sottoposta al CCL PEAN in un'impresa sottoposta al CCL PEAN per un guadagno annuo non superiore all'importo limite LPP maggiorato del 30 %, senza decurtazione delle prestazioni.

La metà del guadagno tra l'importo limite LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria ed è dedotta dalle rendite transitorie correnti. Altrimenti deve essere restituita alla Fondazione FAR.

I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà dell'importo limite LPP.

I dettagli in riguardo al guadagno consentito e alle sanzioni in caso di guadagno in eccesso le trovate nell'opuscolo Informazioni importanti per i beneficiari di una rendita PEAN o la scheda Guadagno consentito al link <https://www.far-suisse.ch/it/prestazioni/informazioni-utili/>.

Aggiornamento: 19.05.2025